



CITTÀ DI BOSCA

PROVINCIA DI ORISTANO

AREA FINANZIARIA , TRIBUTI E PATRIMONIO

Prot. n. 10448

Bosa, 15/06/2018

IMPOSTA DI SOGGIORNO – VADEMECUM OPERATORI

- A partire dall'anno 2018 è istituita l'imposta di soggiorno.
- **I gestori delle strutture ricettive** sono agenti contabili del Comune per la riscossione dell'imposta di soggiorno.
- Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: **alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve.**
- I gestori delle strutture ricettive **devono** iscriversi al portale:
<https://bosa.imposta-soggiorno.it>

A partire dal giorno **01 giugno 2018 sino al 31 agosto 2018**, i gestori delle strutture ricettive **devono**:

1. Registrare i clienti sul portale.
2. Informare i clienti sull'imposta di soggiorno.
3. Riscuotere l'imposta di soggiorno e rilasciare quietanza di pagamento (oppure acquisire le autocertificazioni di esenzione).
4. Versare all'Amministrazione Comunale le somme incassate (mediante bonifico bancario, postale o tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Bosa).
5. Dichiarare all'Amministrazione Comunale, tramite il portale dedicato, i seguenti dati: importo riscosso e versato, estremi del versamento, estremi delle quietanze rilasciate, pernottamenti totali, esenzioni, omessi pagamenti.
6. Trasmettere all'Amministrazione Comunale il Modello 21 - Conto della gestione.
7. Conservare per cinque anni le ricevute, le fatture (le quietanze di pagamento dell'imposta rilasciate al cliente, laddove non siano state già indicate in fatture o ricevute devono essere

conservate in copia) e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno.

SCADENZE:

- Scadenza termini per il **versamento mensile** all'Amministrazione comunale dell'imposta riscossa: **entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese in cui è avvenuto l'incasso.**
- Scadenza termini per la **dichiarazione mensile** all'Amministrazione comunale dei dati riepilogativi di incasso, versamento e attività **entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese.**

(La dichiarazione mensile è assolta compilando e salvando il modulo disponibile sul portale web alla voce "gestione dichiarazioni" – "nuova dichiarazione")

- Termini per l'invio del modello 21 – conto della gestione: **dal 01/12/2018 al 16/12/2018.**

(Il modello 21 viene compilato automaticamente sul portale web; l'operatore deve stamparlo, sottoscriverlo e consegnarlo, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, al protocollo del Comune oppure inviarlo via PEC all'indirizzo finanziaria@pec.comune.bosa.or.it ; solo nel caso in cui il documento sia firmato digitalmente, non sono necessarie la sottoscrizione autografa e la copia del documento d'identità).

VERSAMENTI:

Bonifico IBAN IT5200101585270000000018615	NELLA CAUSALE SPECIFICARE:
CC Postale 11870086 Intestato al Comune di Bosa – Servizio di Tesoreria	IDS - NOME DELLA STRUTTURA - MESE DI RIFERIMENTO (ad esempio: IDS - B&B il castello - giugno 2018)

Nella quietanza di pagamento rilasciata ai clienti vanno indicati:

- nome struttura,
- numero progressivo e data della quietanza,
- numero ospiti,
- periodo di soggiorno,
- imposta riscossa.

Chi è soggetto all'imposta?

E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere ubicate nel territorio di Bosa e non risulta iscritto all'anagrafe del comune di Bosa.

Quanto si paga?

- € 0.50 al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea;
- € 1.00 in tutte le altre strutture.

L'imposta si applica ai pernottamenti relativi ai mesi di giugno, luglio ed agosto, a partire dall'anno 2018.

Si paga fino a un massimo di sette pernottamenti consecutivi per volta.

Esenzioni:

- Minori fino al compimento del 12° anno di età;
- Malati che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day-hospital;
- Chi assiste degenti ricoverati in ragione di un accompagnatore per paziente ed entrambi i genitori nel caso di malati minori di 18 anni;
- Chi alloggia in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale o emergenziale;
- I volontari che prestano servizio in occasione di calamità.

Agevolazioni:

- L'imposta è applicata nella misura del 20% alle persone che:
 - a) anche in modo non continuo, alloggiano, per periodi prolungati di tempo (oltre 15 giorni), contrattualmente prefissati, nelle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea;
 - b) pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, nonché per tutti i lavoratori che pernottano in città, per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni l'imposta è applicata nella misura del 20%.

Il presente vademecum costituisce una sintesi degli adempimenti obbligatori; si rinvia, per ogni ulteriore chiarimento, alla deliberazione del Consiglio Comunale 22 dicembre 2017, n. 83 e ss.mm.ii..

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, Tributi e Patrimonio
Dott.ssa Cristina Cadoni

